

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 05/07/2023

LUGLIO – IL BONUS AGGIORNAMENTO RT ALLA LOTTERIA Istantanea

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Invio STS Infermieri pediatrici Decreto MEF 22.5.2023	È stato pubblicato sulla G.U. 3.6.2023, n. 128 il Decreto che estende agli iscritti all'Albo professionale degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal DM 70/97 l'obbligo di invio al STS dei dati delle spese sanitarie. L'obbligo decorre dal 2023. Per le spese sostenute dalle persone fisiche nel 2023, la trasmissione va effettuata entro il 31.1.2024.
Causa di forza maggiore Sentenza CGT II grado Lazio 11.4.2023, n. 2060/8/23	La carenza di liquidità / crisi aziendale non costituisce un autonomo motivo di disapplicazione delle sanzioni per mancato versamento delle imposte da parte del contribuente. In particolare, per il riconoscimento delle crisi di liquidità quale causa di forza maggiore il contribuente deve dimostrare la sussistenza: <ul style="list-style-type: none">• dell'elemento oggettivo connesso alla presenza di circostanze anomale ed estranee;• dell'elemento soggettivo costituito dall'obbligo di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anomalo con l'adozione di misure appropriate, senza incorrere in "sacrifici eccessivi".
Credito d'imposta imprese energivore e nozione di "sussidio" Risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2023, n. 355	Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese energivore ai sensi dell'art. 6, comma 1, DL n. 115/2022 spetta a condizione che i costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del periodo di riferimento, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dello specifico anno fissato dalla norma. Non rientrano tra i sussidi rilevanti per la determinazione dell'importo spettante nel periodo di riferimento i crediti d'imposta energetici fruiti nel periodo precedente.
Deduzioni forfetarie autotrasportatori Comunicato stampa MEF 16.6.2023, n. 103	È stato reso noto che le deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori per il 2022 sono fissate in misura pari a: <ul style="list-style-type: none">• € 48 per i trasporti effettuati fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa;• € 16,80 per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

COMMENTI

IL BONUS AGGIORNAMENTO RT ALLA LOTTERIA ISTANTANEA

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale è stata introdotta la c.d. "lotteria degli scontrini".

Con il c.d. "Decreto PNRR 2" il Legislatore ha previsto che possono partecipare all'estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, prevedendo anche una **"lotteria istantanea", con verifica immediata della vincita.**

Con il Provvedimento 18.1.2023 l'Agenzia delle Entrate, al fine di attuare la "lotteria istantanea", ha previsto che, **per poter partecipare alla lotteria istantanea**, nella fase di registrazione dei corrispettivi della singola operazione, il **RT / Server RT deve produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale** (QRcode) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. Il sistema lotteria istantanea prevede un servizio di "rilascio codici", richiamabile dal dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.

In merito le nuove Specifiche tecniche precisano che *"tutti i documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e **pagati interamente in modalità elettronica** devono riportare un **codice bidimensionale** comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla partecipazione [alla lotteria]"*.

La produzione ed esposizione del **codice bidimensionale non è possibile** per i documenti commerciali sui quali l'**acquirente richiede l'indicazione del proprio codice fiscale.**



La **lotteria istantanea non sostituisce la "lotteria differita" con estrazioni periodiche** (settimanali / mensili / annuale) **ma si aggiunge** alla stessa. È pertanto ancora possibile che **sul documento commerciale** debba essere indicato, se richiesto dall'acquirente, il **codice lotteria** comunicato dall'acquirente al momento dell'acquisto **per la partecipazione alla "lotteria differita"**.

Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di **consentire ai consumatori la partecipazione alla "lotteria istantanea"**.

Per l'adeguamento, l'art. 8, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri un **credito d'imposta pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50.**

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel recente Provvedimento 26.6.2023 l'Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che il credito in esame è utilizzabile:

- **esclusivamente in compensazione** mediante il mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione (Entratel / Fisconline);
- a partire dalla **prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata annotata la fattura** relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato **pagato il relativo corrispettivo** con modalità tracciabile, ossia:
 - assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
 - mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio, addebito diretto, bonifico bancario / postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.

Considerata l'analogia del bonus in esame con quello previsto dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E e pertanto:

- la spesa, rilevante per la determinazione del credito d'imposta, è **comprensiva dell'IVA indetraibile** (ciò interessa, ad esempio, un contribuente forfetario);
- assumendo rilevanza il pagamento della spesa, in caso di **pagamento rateale** la spesa si considera sostenuta in ragione di **quanto effettivamente corrisposto**;
- il momento a decorrere dal quale un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il credito decorre dal mese successivo a quello di adattamento e di pagamento della fattura.

La stessa Agenzia nel citato Provvedimento 26.6.2023 precisa che il credito d'imposta:

- **non è soggetto** ai limiti:
 - di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo (lo stesso quindi, in generale, andrà riportato nel quadro RU del mod. REDDITI 2024);
- **non è fruibile e il relativo mod. F24 è scartato** nel caso in cui, all'atto dell'invio del mod. F24 e secondo l'ordine cronologico di presentazione, il **plafond residuo dello stanziamento** (€ 80 milioni) **risulti incapiente** rispetto all'importo del credito stesso.

Al fine dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente **codice tributo**, istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E:

7032	<i>Credito d'imposta adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</i>
-------------	--

Nel campo "*anno di riferimento*" va indicato l'anno di sostenimento della spesa (così per l'utilizzo del credito riferito alle spese in esame va riportato "2023").

MONITORAGGIO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Come sopra accennato, l'utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il fondo a disposizione (€ 80 milioni).

In particolare la stessa Agenzia comunica mensilmente al MEF l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite il mod. F24 segnalando quando le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il raggiungimento del predetto limite di spesa.